

Approvata ed allegata alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 dell'11.2.2010



Canosa di Puglia



Minervino Murge

Schema di convenzione per la predisposizione e l'attuazione, tra i comuni associati, del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale (l.r. 21/2008) per competitività e l'attrattività del sistema urbano policentrico della Val d'Ofanto



San Ferdinando di Puglia



Trinitapoli

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di febbraio nella Sede Municipale di Canosa di Puglia

TRA

I Comuni sottoscrittori

Premesso:

- Che la Regione Puglia, con la Legge n. 21 del 29/07/2008, ha approvato le norme esecutive relative alla “Rigenerazione Urbana”, intesa come rigenerazione di parte della città e dei sistemi urbani, il tutto compatibile con i programmi comunali e intercomunali finalizzati a migliorare le condizioni abitative, socio-economiche, ambientali e culturali;
- Che con la predetta legge la Regione Puglia promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati;
- Che i principali ambiti d'intervento sono i contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate;
- Che con riferimento alla “Rigenerazione Urbana” si ritiene anche utile verificare la possibilità della costituzione di un fondo immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con Legge 133/2008

Considerato :

Che i Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, fanno parte dell'aggregazione di Area Vasta denominata VISION 2020 e della Provincia BAT e all'interno di esse rappresentano un sistema ambientale di centri urbani equidistanti, lungo la direttrice posta parallelamente al fiume Ofanto e lungo il torrente Locone (tutti rientranti nel Parco Regionale naturale del fiume Ofanto). I centri presentano margini tra territorio urbanizzato - campagna – fiume Ofanto/torrente Locone che spesso hanno assunto l'aspetto di aree marginali e luoghi del degrado, e che pure rappresentano il transetto rappresentativo città- fiume.

Il territorio costituito dagli stessi Comuni si configura come un unico sistema ambientale di transizione tra Murgia e costa (tra Parco nazionale dell'Alta Murgia e l'area umida del lago Salpi), definito dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale come Figura territoriale e paesaggistica nr. 4 l'Ofanto. In tal senso i Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli si impegnano ad attuare il presente programma integrato secondo le indicazioni del PPTR ed in particolare i progetti territoriali: “La rete delle infrastrutture per la mobilità lenta nei paesaggi di terra e di mare”; “La Rete Ecologica Regionale”; “Patto città campagna”.

L'interesse del predetto territorio, nel suo complesso, è finalizzato all'unico obiettivo atto a sviluppare un rapporto armonico fra sotto sistemi urbani e sotto sistemi ambientali atto a garantire una maggiore efficacia alle strategie di Rigenerazione Urbana e quindi di sviluppo il tutto al fine di perseguire il “modello sostenibile e coerente” esistente.

Il presupposto fondamentale dello sviluppo è rappresentato oltre che dall'azione prevista dalla “ Rigenerazione” , anche dalla valorizzazione delle ingenti ricchezze immobiliari, ambientali, storiche, culturali e dei valori identitari che l'area presenta da proporre sulla base del fondo immobiliare da costituire ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con Legge 133/2008.

Il riposizionamento degli obiettivi di sviluppo all'interno dei processi di programmazione strategico territoriale richiede che il perseguimento di detti obiettivi si consolidi intorno ai processi innovativi.

L'esigenza di sperimentazione di nuove intese suggerisce, quindi, l'adozione di forme associative finalizzate a definire forme migliori di approccio alle occasioni di finanziamento europeo o nazionale che si dovessero proporre all'attenzione tra le quali il POR PUGLIA 2007-2013 - Asse VII - che persegue l'obiettivo di promuovere la rigenerazione di sistemi urbani attraverso la valorizzazione delle risorse storico-culturali e ambientali e il contrasto dell'abbandono, da conseguire anche attraverso "Piani integrati di sviluppo territoriale" volti al rafforzamento, riqualificazione, razionalizzazione e disegno delle reti funzionali e delle trame di relazione che connettono i sistemi di centri urbani minori con particolare riguardo a quelli fortemente connessi, o con elevato potenziale di connessione, dal punto di vista naturalistico e storico-culturale.

Le attività di pianificazione di cui sopra sono rivolte a Comuni singoli o associati per i quali sia dimostrabile la presenza di problematiche comuni relative all'ambiente fisico, sociale, economico, concentrate in misura tale da consentire di caratterizzare l'area e, allo stesso tempo, di rafforzare/creare connessioni ambientali e storico culturali e che presentano marcate specificità dal punto di vista delle connessioni paesaggistico-ambientali.

La predisposizione di una pianificazione integrata di sviluppo territoriale (Rigenerazione Urbana e Fondo Immobiliare) connotata da forti elementi di integrazione tra gli Assi del FESR del FEARS e del FSE è attività di primaria importanza all'interno della programmazione 2007-2013.

La pianificazione integrata di sviluppo territoriale troverà la sua naturale evoluzione, integrazione e verifica con la predisposizione di un "Programma integrato di rigenerazione urbana" di cui alla Legge Regionale 29 Luglio 2008, n.21, che predisposto, nella forma di piano intercomunale, dai Comuni associati con il presente protocollo di intesa perseguirà l'obiettivo della rigenerazione di parti dei sistemi urbani volta al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali della Val d'Ofanto e di contesti urbani periferici e marginali ivi compresi i contesti storici interessati da degrado o sostituzione sociale.

La tempestiva predisposizione della pianificazione sarà strumento essenziale per accedere ai momenti di selezione che verranno attuati dalla Regione Puglia attraverso: bandi, modalità negoziali, procedure concertate, accordo di programma e/o secondo gli indirizzi che regoleranno i rapporti della Regione Puglia con le Aree Vaste.

Tutto quanto sopra premesso ed in coerenza con il quadro sopra delineato e con le procedure previste dal Piano Operativo della Regione Puglia (P.O.R.), i Sindaci dei Comuni qui di seguito elencati i cui territori si configurano nell'unico territorio del *Sistema urbano policentrico della val d'Ofanto* per le motivazioni e finalità prima indicate, costituendosi in Associazione, intendono farsi promotori dell'iniziativa tesa alla predisposizione di un Piano di Rigenerazione Urbana in coerenza con gli strumenti di programmazione Regionale e Nazionale e per i Comuni che lo riterranno necessario anche di un Fondo Immobiliare ai dell'art. 58 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con Legge 133/2008.

Visti :

- il Titolo V della Costituzione italiana nel testo vigente;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.;
- la L. 241/90 e s.m.
- il D.L. n. 112/2008 come convertito in L.133/2008;
- la Legge regionale n.21 del 29/07/2008
- la legge regionale n. 13/2000 e s.m.;
- la legge regionale n. 28 del 16.11.2001 e s.m.

Viste :

- Le Deliberazioni Consiliari allegate al presente atto, con le quali è stato approvato lo schema della presente convenzione e quindi dato mandato ai qui costituiti legali rappresentanti degli Enti di stipulare la presente convenzione:
 - Comune di Canosa di Puglia:
Deliberazione di C.C. n. 3 dell'11.2.2010;
 - Comune di Minervino Murge:
Deliberazione di C.C. n. 5 dell'11.2.2010;
 - Comune di San Ferdinando di Puglia:
Deliberazione di C.C. n. 8 dell'11.2.2010
 - Comune di Trinitapoli:
Deliberazione di C.C. n. 7 dell'11.2.2010

Si conviene e si stipula quanto segue :

Articolo 1
(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
(Oggetto)

La presente convenzione disciplina le modalità di attuazione tra i Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, ai sensi dell'art.30 T.U.E.L., delle attività di Pianificazione Integrata Territoriale, nel rispetto del metodo del partenariato istituzionale e socio-economico e di quanto previsto dal POR Puglia 2007-2013.

Definisce inoltre i rapporti amministrativi ed economici finanziari tra gli Enti interessati, al fine di suddividere gli oneri e i risultati secondo criteri di uguaglianza e pari dignità. In particolare, la presente Convenzione si propone di organizzare secondo i principi di legittimità, di legalità e di trasparenza, di economicità e di efficienza, le risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività.

Alla Convenzione potranno aderire anche altri Comuni che dovessero formulare apposita richiesta successivamente alla sua stipula a condizione che l'istanza sia approvata, all'unanimità dai legali Rappresentanti dei Comuni già convenzionati, in sede di Conferenza dei Sindaci da convocarsi secondo le formalità riportate nei successivi articoli.

Articolo 3
(Finalità)

L'associazione dei Comuni convenzionati, avendo accertato che i singoli territori comunali interessati costituiscono un unico territorio omogeneo denominato "Sistema Urbano Policentrico della Val d'Ofanto" in relazione al quale può procedersi alla

elaborazione di un “Piano di Rigenerazione Urbana” di cui alla L.R. 21/2008 e alla attivazione di un “ Fondo Immobiliare” di cui all’art. 58 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con Legge 133/2008, nonché a favorire una piena applicazione dei principi di coerenza, concertazione, concentrazione ed integrazione, garantendo un apporto specifico di singoli settori di intervento previsti negli assi del POR Puglia 2007-2013, per convergere unitariamente verso la valorizzazione e la mobilitazione, ai fini dello sviluppo dell’area, delle risorse disponibili, attraverso lo strumento della gestione associata, l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative quali presupposti essenziali per l’attuazione degli interventi di cui all’art.2 che costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutti gli interventi nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull’intero territorio. In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi.

Articolo 4

(Organi)

Per la gestione associata sono previsti i seguenti Organi:

- a) La Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati
- b) La Presidenza della Conferenza.

Articolo 5

(Comune Capofila)

La convenzione, per gli Enti locali partecipanti, assume la natura prevista dall’ultimo periodo dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la delega delle funzioni di cui al comma 1 - da parte degli stessi Enti partecipanti all’accordo - a favore del Comune di Canosa di Puglia che, pertanto, opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Gli Enti convenzionati, pertanto, individuano il Comune di Canosa di Puglia quale Comune capofila del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale (*l.r. 21/2008*)

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati.

Il Comune capofila si configura quale Ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale della stessa Associazione ed al cui Sindaco è affidata la Presidenza della Conferenza dei Sindaci dei Comuni sottoscrittori.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio per l'elaborazione e gestione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale.

Il Comune capofila, per mezzo dei propri organi rappresentativi, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e tramite l'Ufficio per l'elaborazione e gestione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale, svolge le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla programmazione del Piano;
- verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione;
- rappresenta presso la Regione, Enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della Convenzione.
- utilizza le risorse finanziarie assegnate dai Comuni dell'Ambito territoriale per gli interventi di programmazione del Piano;
- trasmette a ciascun Comune convenzionato, affinché ne prenda atto, i provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale e gli atti assunti, secondo competenza;

Articolo 6

(Conferenza dei Sindaci)

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei

Comuni dell'Ambito Territoriale, ad essa compete di promuovere l'elaborazione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale e l'utilizzo del fondo immobiliare da costituire ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con Legge 133/2008, ed a tal fine è competente:

- ad attribuire gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto della normativa vigente.
- ad approvare le metodologie e i programmi di attività del Piano;
- a valutare i rapporti di monitoraggio;
- ad approvare i documenti preliminari e l'elaborato finale da trasmettere alla Regione;
- ad adottare le iniziative e le attività di sollecitazione e d'impulso nei confronti degli organi dei Comuni aderenti al Piano;
- a validare la programmazione di linee di intervento sotto il profilo della coerenza con gli indirizzi strategici sostenibili e a garantire l'impostazione;
- a designare, al suo interno un Ufficio per l'elaborazione e gestione del Programma Integrato di Rigenerazione Urbana Intercomunale ai sensi delle linee guida regionali, detto Ufficio assume la caratteristica di ufficio comune e costituisce l'officina del Piano, in cui viene materialmente elaborato ed attuato il Piano stesso.

Tale Ufficio fornisce ogni attività operativa e di supporto per la gestione delle risorse finanziarie destinate all'elaborazione del Piano ed alla rendicontazione nonché svolge ogni altra funzione ritenuta utile dalla Conferenza dei Sindaci.

Dell'Ufficio del Piano fanno parte, dirigenti e/o funzionari comunali indicati dai Sindaci.

La Conferenza dei Sindaci inoltre:

- decide su tutte le questioni che la Presidenza ritenga di sottoporre al suo esame;
- approva all'unanimità dei Comuni presenti l'attività relativa alla pianificazione descritta in premessa;
- decide sull'attivazione di nuove iniziative coerenti con la convenzione sottoscritta;
- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti;
- gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi;
- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati;

- verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;

Articolo 7

(Convocazione, Costituzione e Validità delle deliberazioni della Conferenza)

La Conferenza dei Sindaci si riunisce, normalmente, previa convocazione del Presidente e, qualora lo richieda almeno due dei Sindaci, entro i successivi venti giorni.

La Conferenza, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila - è composta dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori della Convenzione, i quali possono delegare, per la sostituzione in Conferenza, un Assessore o un Consigliere Comunale. La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione delle deliberazioni è pro capite.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta della Conferenza, deve essere consegnata prima della riunione e i documenti relativi devono essere conservati presso la sede del Comune Capofila insieme ai verbali delle sedute.

Le funzioni di verbalizzante sono assicurate da un Segretario indicato dallo stesso Presidente.

La Conferenza è convocata a mezzo fax o e-mail inviato presso la residenza municipale del Comune interessato, ai quali si attribuisce valore di notifica dell'avviso stesso. Detto avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare dovrà essere inviato almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione. Per motivi di inderogabile urgenza espressamente indicati nell'avviso, notificato secondo le procedure prima indicate, la convocazione potrà essere fatta anche un giorno prima della data fissata per la riunione.

La Conferenza, convocata secondo le formalità prima indicate, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In mancanza delle formalità suddette la Conferenza si ritiene regolarmente costituita, quando nella stessa sono presenti tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione.

Le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci hanno efficacia se assunte all'unanimità dei Sindaci o loro delegati presenti alla riunione.

La Conferenza emana atti di indirizzo e coordinamento che il Comune Capofila è tenuto a rispettare nell'esercizio delle funzioni delegate ed approva il piano economico-finanziario delle risorse necessarie, il riparto tra gli enti associati nonché il rendiconto periodico di ogni spesa.

La Conferenza ha sede presso il Comune di Canosa di Puglia e si riunisce presso il Comune di Canosa di Puglia od altre sedi che di volta in volta la Presidenza o la Conferenza volessero fissare.

Articolo 8

(Seconda convocazione)

Se gli Enti partecipanti alla Conferenza non rappresentano complessivamente la maggioranza prevista in prima convocazione, la Conferenza deve essere nuovamente convocata ed è validamente costituita con la presenza di due Sindaci o loro delegati.

Nell'avviso di convocazione della Conferenza può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

In seconda convocazione la Conferenza delibera solo sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione.

Articolo 9

(Presidenza della Conferenza)

Il Presidente della Conferenza, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni dandone formalmente atto nel verbale.

Il Presidente cessa dalla carica nei casi di dimissione o decadenza dalla carica di Sindaco e/o impedimento permanente.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere la Conferenza;
- dirigere i lavori della Conferenza;

- rappresentare la Conferenza in tutte le sedi;
- dare attuazione alle decisioni assunte dalla conferenza;
- assumere le iniziative propedeutiche e conseguenti alle decisioni della conferenza;
- informare tempestivamente la Conferenza sullo stato di attuazione del programma;
- occuparsi dell'indirizzo e controllo delle attività degli uffici e/o dei professionisti incaricati secondo quanto deliberato;
- verificare lo stato di avanzamento ed i risultati relativi all'attuazione delle
- attività comuni e deliberare le eventuali proposte di modifica e
- miglioramento dello stesso che si dovessero rivelare necessarie.

Articolo 10

*(Svolgimento dei compiti relativi alle attività comuni
scambio di informazioni)*

Al Comune capofila compete il compito di coordinare le attività comuni secondo quanto già deliberato dai Comuni associati con l'approvazione del presente protocollo di intesa attivando, all'interno e/o all'esterno delle strutture istituzionali, le prestazioni professionali necessarie.

Le Ripartizioni o i Settori degli Enti convenzionati sono tenute alla piena collaborazione nella predisposizione dei piani programmi in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno e necessario e al fine della predisposizione di tutta la documentazione prevista.

Per tutte le attività - dirette o indirette lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Articolo 11

(Riparto spese e contributo di partecipazione)

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività preparatorie del

Piano, a rimborso dei costi sostenuti, delle spese fisse e ricorrenti, i comuni convenzionati si impegnano a versare al Comune capofila di Canosa di Puglia, entro 60 giorni dalla richiesta, un contributo annuale, in misura da concordare in seno alla Conferenza dei Sindaci, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione corrispondente così ripartito:

- il 30% in quota uguale tra tutti gli aderenti;
- il 70% proporzionalmente al numero degli abitanti.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Comune capofila provvederà ad inviare apposito rendiconto delle spese sostenute al Comitato politico-istituzionale, a ciascun Comune facente parte dell'Ambito.

Per obiettivi successivamente stabiliti dalla Conferenza, potranno essere determinate nuove modalità di contribuzione partecipativa alle spese comuni.

Articolo 12

(Rapporti fra gli enti)

La disciplina dei rapporti amministrativi, finanziari, relazionali e di garanzia che intercorrono tra gli enti in convenzione è regolata dalle leggi vigenti e dal Codice civile.

Ciascun Ente che risulti direttamente beneficiario di risorse per l'attuazione di opere pubbliche in dipendenza della presente convenzione è da considerarsi unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e destinati alla realizzazione degli interventi nonché del rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni che dovessero essere state formulate da altri Enti in sede di concessione del contributo di spesa. Eventuali inadempienze di qualunque genere che dovessero anche comportare la revoca dei contributi, sono da ascrivere a responsabilità specifica del solo Comune interessato.

Ciascun Ente adotta ogni utile misura organizzativa al fine di consentire di poter mettere a disposizione, in ogni momento, le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività comuni.

Gli enti contraenti s'impegnano a mettere a disposizione per la gestione dei compiti oggetto della presente convenzione il personale dei propri uffici tecnici e amministrativi.

Gli Enti contraenti si obbligano a fornire qualunque documento in proprio possesso occorrente al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 13

(Gestione amministrativa)

Le spese rendicontabili e i metodi di rendicontazione saranno quelli stabiliti dalla Regione Puglia o dal soggetto che ha erogato il finanziamento.

Resta inteso che l'adesione alla presente convenzione non costituisce prenotazione di finanziamento.

Gli enti partecipanti si impegnano a realizzare l'iniziativa in base alle condizioni previste dalle Leggi di riferimento relative alle iniziative intraprese e dal POR Puglia 2007-2013, dal Complemento di programmazione e dagli altri strumenti normativi, regolamentari e di programmazione dei fondi Europei, Nazionali e Regionali.

Gli Enti convenzionati convengono che i lavori, le forniture ed i servizi necessari per l'attuazione degli interventi dovranno essere affidati nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente all'atto dell'avvio della procedura.

Art. 14

(Controversie)

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, vengono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 16 -

(Spese contrattuali)

Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Articolo 17

(Norma di rinvio)

Ogni norma prevista nella presente convenzione, anche riguardante i rapporti economici e le modalità organizzative, è soggetta ad automatica variazione che dovesse essere richiesta dai soggetti erogati dei finanziamenti o dalla Regione Puglia.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda al Codice Civile e a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti e comunque le parti fanno riferimento alla normativa vigente, in particolare: al decreto legislativo 267/2000, al decreto legislativo 165/2000, alla legge 241/90, al CCNL del comparto regioni ed enti locali.

Articolo 18

(Validità e durata)

La presente convenzione ha validità per tutta la durata di efficacia del POR 2007-2013 e degli strumenti regionali e nazionali di accesso a Fondi FAS e/o similari con decorrenza dalla data della firma di sottoscrizione della stessa.

Art. 19 -

(Scioglimento e recesso dalla convenzione)

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli Enti aderenti, con deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

I comuni convenzionati possono recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, senza pregiudizio per le operazioni avviate.

Le somme conferite per l'attività del Piano non saranno restituite.

Art. 20

Modifica e/o integrazione

La Convenzione potrà essere modificata, su proposta di ciascuno dei Comuni aderenti e previa approvazione del rispettivo Consiglio Comunale, con la maggioranza qualificata della metà più uno dei Comuni partecipanti.

La modifica dovrà intervenire con le stesse modalità di approvazione.

I Comuni che non approveranno le modifiche intervenute entro 30 giorni decadranno dalla convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto,

I Sindaci dei Comuni di:

Canosa di Puglia – Francesco Ventola

Minervino Murge – Luigi Roccotelli

San Ferdinando di Puglia – Salvatore Puttilli

Trinitapoli – Ruggiero di Gennaro
